

- Whistleblowing -

Procedura per la gestione delle segnalazioni e tutela dei soggetti coinvolti

SOMMARIO

- 1. *PREMESSA OPERATIVA***
- 2. *DESTINATARI E FUNZIONI: DEFINIZIONI***
- 3. *DOCUMENTAZIONE CONNESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI***
- 4. *FINALITÀ DELLA PROCEDURA***
- 5. *I PRINCIPI DELLA SOCIETÀ***
- 6. *OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E SEGNALAZIONI VIETATE***
- 7. *PROCEDURE OPERATIVE***
- 8. *TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO***
- 9. *CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE***

1. PREMESSA OPERATIVA

Il whistleblowing è una misura obbligatoria di carattere generale che mira a prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi e di *maladministration*.

Il whistleblowing permette al dipendente della Società e al lavoratore/collaboratore/fruitore delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società di segnalare, in forma riservata, una condotta illecita di cui è venuto a conoscenza, nelle modalità nel seguito indicate affinché gli organi deputati possano agire ed intervenire efficacemente al riguardo.

A tal fine, la presente procedura:

- definisce l'ambito di applicazione del processo di segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare le segnalazioni;
- circoscrive l'oggetto e i contenuti della segnalazione, nonché il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui effettuare la segnalazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

La Società ha conformato la propria politica imprenditoriale al rispetto dei principi di legalità e correttezza previsti dal Codice di Etico, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti. Tale politica è declinata dal Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato ai sensi e per gli effetti indicati dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

Scopo della presente Procedura è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie affinché la gestione del c.d. whistleblowing - ossia la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all'interno dell'Ente, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con l'Ente medesimo – avvenga correttamente, nel pieno rispetto di quanto statuito dal D.lgs. 24/2023, attuante la Direttiva EU n. 2019/1937.

2. DESTINATARI E FUNZIONI: DEFINIZIONI

La presente Procedura si rivolge a tutti i soggetti che, venuti a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti, intendano segnalarli tramite i canali di segnalazione implementati dalla società.

Si riportano di seguito le definizioni dei soggetti che possono essere coinvolti:

Segnalante (*Whistleblower*): È il destinatario della procedura, colui che effettua la Segnalazione: dipendenti, collaboratori, consulenti e prestatori d'opera nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese appaltatrici e fornitrici che realizzano opere o servizi in favore della Società, nonché soggetti terzi (quali ad es. fornitori, consulenti, collaboratori, clienti ecc...).

Segnalato: Si tratta del soggetto (lavoratore, fornitore, collaboratore, professionista o cliente) cui viene attribuita la paternità del presunto illecito e che dovrà egualmente essere garantito nel suo diritto di difesa rispetto ad incolpazioni ingiuste o non corroborate o circostanziate.

RPCT: Si tratta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che nei soggetti del settore pubblico è tenuto a gestire il canale interno delle segnalazioni in materia di Whistleblowing;

Gestore dei canali interni di segnalazione: Soggetto interno o esterno alla società, a cui è affidata la gestione dei canali interni di segnalazione.

Organismo di Vigilanza: Si tratta dell'organismo previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, nominato dal Consiglio di Amministrazione quale organo indipendente e autonomo incaricato di vigilare sul rispetto del Modello della

società.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali, sia persone fisiche che giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti, collaboratori, clienti ecc...) con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare nell'ambito delle attività a rischio.

Persona coinvolta: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

Facilitatore: persona fisica che assiste un soggetto segnalante nel processo di segnalazione.

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).

Destinatari del Codice etico: soci, componenti Organi Sociali, i dipendenti nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Archigen S.r.l. (es. collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, utenti).

Destinatari del Modello 231: soci, componenti Organi Sociali, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Archigen S.r.l. e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Il sistema di segnalazione può essere attivato da:

- lavoratori dipendenti che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione sindacale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. La disciplina si applica anche alle segnalazioni che riguardino violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato, nonché a coloro il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione, ovvero in altre fasi precontrattuali.
- collaboratori, liberi professionisti, consulenti;
- volontari, tirocinanti;
- soggetti terzi (es. fornitori, clienti, ecc...). Ciò rappresenta un ampliamento del perimetro dei soggetti richiamati dal D.lgs. 24/2023.
- soggetti con funzioni direttive, amministrative e/o di controllo.

3. DOCUMENTAZIONE CONNESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI

Codice etico: documento, adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti di tutti i soggetti che entrano in relazione con la stessa. Il Codice etico si propone di fissare modelli etici di riferimento e norme comportamentali che i destinatari devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

G.D.P.R.: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

D. Lgs. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* e successive modifiche e integrazioni.

D. Lgs. 24/23: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Modello 231/ MOG: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

Piattaforma: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni.

4. FINALITÀ DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di istituire canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti nei seguenti settori/ambiti:

- A) violazioni del Modello 231, del Codice Etico ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- B) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché violazioni della normativa comunitaria in una gamma molto ampia di settori espressamente indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.

I comportamenti oggetto di Segnalazione:

- possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto alla violazione medesima;
- possono riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione;
- possono essere idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale alla Società.

Attraverso la presente procedura, la società si impegna:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti eventualmente avviati dall'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione, anche alla luce delle previsioni di cui al d.lgs. 24/23
- c) assicurare per la segnalazione canali specifici, indipendenti e autonomi.

Rispetto a segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunnatorio/diffamatorio saranno attivate nei confronti del Segnalante identificatosi le misure previste nel sistema disciplinare aziendale nonché valutate appropriate azioni di tutela legale.

La presente procedura è accessibile in formato elettronico nel sito internet aziendale, nonché nella bacheca disponibile presso la sede della società. Le medesime modalità di diffusione sono adottate per le revisioni ed integrazioni della procedura.

Al fine di consentire e facilitare le segnalazioni, si riportano le seguenti definizioni:

Riscontro: comunicazione al soggetto segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione anonima: comunicazione effettuata da un soggetto segnalante le cui generalità non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

Segnalazione aperta: comunicazione effettuata da un soggetto segnalante in maniera aperta.

Segnalazione riservata: comunicazione effettuata da un soggetto segnalante le cui generalità sono indicate al solo fine di ottenere un riscontro sulla segnalazione.

Segnalazione in mala fede: segnalazione effettuata, con dolo o colpa grave, al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a uno o più soggetti segnalati, che si rivela infondata.

Segnalazione interna: segnalazione presentata tramite il canale di segnalazione interna.

Segnalazione esterna: segnalazione presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

5. I PRINCIPI DELLA SOCIETÀ

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema organizzativo della società e sono tenute ad operare in conformità con le normative ed i regolamenti vigenti, nel rispetto dei seguenti principi:

Conoscenza e Consapevolezza

La presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

Garanzia Della Riservatezza Dei Dati Personali e Tutela Del Soggetto Segnalante e Del Segnalato

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del soggetto segnalato e del soggetto segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso soggetto segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del soggetto ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del whistleblower.

Misure Di Protezione e Divieto Di Ritorsione

Per tutelare il soggetto segnalante e incentivare le segnalazioni, la normativa stabilisce che lo stesso non possa subire alcuna ritorsione, prevedendo specifiche misure di protezione e limitazioni della responsabilità.

Se il soggetto segnalante dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

I soggetti segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Per l'elenco completo dei comportamenti ritenuti ritorsivi si rimanda all'art. 17 del D.lgs. 24/2023.

Protezione Del Soggetto Segnalato Dalle Segnalazioni In "Malafede"

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione.

A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del soggetto segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e al soggetto segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Imparzialità, Autonomia E Indipendenza Di Giudizio

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a un soggetto adeguatamente formato per la gestione del canale.

6. OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE E SEGNALEZIONI VIETATE

Le segnalazioni possono riguardare:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della società, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- b. comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello, dei Protocolli, delle Procedure, delle Istruzioni Operative allegate, ovvero del Codice Etico adottato dalla società;
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- f. atti o comportamenti, che pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti c, d, e del presente paragrafo.

N.B. possono essere segnalati mediante l'utilizzo dei canali interni i comportamenti, le condotte, le omissioni, le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, f. Possono invece essere segnalate mediante il canale esterno messo a disposizione dall'ANAC, in presenza dei presupposti di legge, unicamente le condotte di cui ai punti c, d, e, f (con esclusione, quindi, delle violazioni inerenti al Modello 231 e dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001).

Le segnalazioni saranno prese in considerazione soltanto se relative a fatti riscontrati direttamente da colui che segnala, e non se basate su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale, né afferire in maniera esclusiva a rapporti individuali di lavoro o collaborazione con la società.

Il soggetto segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni.

Segnalazioni vietate

Non possono essere effettuate segnalazioni che:

- ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
- risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione della presente Procedura e dell'istituto del whistleblowing.

7. PROCEDURE OPERATIVE

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante l'utilizzo di **tre strumenti**:

1. canali di segnalazione interni alla Società;
2. canale esterno gestito dall'ANAC;
3. divulgazione pubblica.

I canali di segnalazione improntati dalla società assicurano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

⇒ **Segnalazione interna**

Modalità di segnalazione

Qualora si abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo, è possibile effettuare la segnalazione con le seguenti modalità:

- Mediante segnalazione aperta o anonima, compilando l'apposito modulo allegato alla presente procedura, attraverso l'indirizzo di posta elettronica: whistleblowingarchigen@gmail.com, gestito del Gestore delle Segnalazioni.
- Mediante segnalazione aperta o anonima tramite posta tradizionale e/o A/R c/o la sede legale della Società in Viale Della Costituzione 1/E- 95125 Catania
- Mediante segnalazione aperta, riservata o anonima compilando le informazioni richieste attraverso la piattaforma informatica (software My Governance), quale canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante, accessibile tramite il link: <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/ARCHIGEN/>

Presupposti

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto a riportare in maniera chiara ogni elemento utile per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e l'oggettività della segnalazione.

A titolo esemplificativo, è bene indicare:

- circostanze di tempo e luogo, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della segnalazione;
- nome e cognome, qualifica e funzione/ruolo del soggetto responsabile (c.d. segnalato);
- eventuali soggetti presenti sul luogo della violazione;
- eventuale documentazione allegata;
- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Le segnalazioni prese in considerazione saranno solo quelle che non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Per facilitare la segnalazione, si consiglia l'utilizzo del "Modulo di segnalazione degli illeciti – whistleblowing", a disposizione nella bacheca aziendale e nel sito internet della società.

Le tutele accordate al segnalante dal Capo III del D.lgs. 24/2023 vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dell'autore della segnalazione per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia.

Parimenti, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave. In queste

ipotesi può essere irrogata apposita sanzione disciplinare.

È facoltà del segnalante indicare all'interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno della società, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate.

Esame e Valutazione delle segnalazioni

La gestione del canale di segnalazione è effettuata in ossequio ai principi di imparzialità e riservatezza; il gestore della segnalazione svolge tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali, tra cui l'Odv, quando per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento.

Il gestore delle segnalazioni potrà comunicare l'identità del segnalante (ove nota) alla Direzione della Società, al fine di evitare inconsapevoli violazioni del divieto di ritorsione.

Tutta la gestione della segnalazione è comunque garantito il diritto alla riservatezza del soggetto segnalante.

Le attività in cui si articola la procedura di gestione delle segnalazioni sono:

- Ricezione: il gestore della segnalazione riceve le segnalazioni e dà diligente seguito alla stessa; entro sette giorni il segnalante deve ricevere un avviso circa il ricevimento della segnalazione.
- Istruttoria ed accertamento: il gestore valuta la segnalazione, anche avvalendosi di strutture interne per lo svolgimento di approfondimenti. È sua facoltà ascoltare l'autore della segnalazione, ove noto, e/o i soggetti menzionati nella stessa; ad esito dell'istruttoria assume le decisioni con motivazione adeguata, procedendo all'archiviazione o richiedendo alla società una valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori e/o al fine di predisporre modifiche del Modello 231.
- Riscontro: il gestore fornisce riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza dei 7 giorni successivi alla presentazione, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - i. manifesta insussistenza dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi per l'esercizio del potere di indagine (es. segnalazione effettuata da un soggetto non legittimato; segnalazione avente ad oggetto la violazione di norme di legge non ricomprese nella disciplina del D.lgs. 24/2023, ecc..);
 - ii. manifesta insussistenza degli elementi essenziali della segnalazione (es. descrizione dei fatti, indicazione delle circostanze di tempo e luogo della violazione, indicazione del responsabile della medesima);
 - iii. manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori indagini;
 - iv. segnalazione dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
 - v. segnalazione inerente a rivendicazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, senza alcun collegamento diretto e/o indiretto agli interessi ed all'attività della società.

Qualora a seguito dell'istruttoria si riscontrino ipotesi di violazioni negli ambiti sopraindicati ovvero vi sia il fondato sospetto della commissione di un reato, il gestore -anche previo confronto con l'ODV – procede alla comunicazione delle proprie valutazioni ai soci, ai componenti degli Organi Sociali, all'Alta Direzione, ai dipendenti, compresi i dirigenti.

Le segnalazioni inviate al solo fine di recare pregiudizio al soggetto segnalato nonché ogni altra forma di abuso sono fonte di responsabilità del soggetto segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Per garantire la ricostruzione delle fasi della procedura, il gestore documenta le segnalazioni, mediante la conservazione dei documenti informatici e/o cartacei. I documenti elettronici sono conservati su apposita piattaforma, il cui accesso è protetto da credenziali conosciute solo dal gestore e dai soggetti all'uopo autorizzati. I documenti in formato cartaceo sono archiviati presso un luogo il cui accesso è consentito gestore della segnalazione e dai soggetti all'uopo autorizzati.

In caso di segnalazioni in evidente malafede, il gestore – anche con l'ausilio dell'O.d.V. – archivia le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei segnalati.

⇒ **Segnalazione esterna**

Modalità di segnalazione

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC").

La segnalazione può essere scritta, utilizzando la piattaforma informatica, o orale, attraverso linee telefoniche.

Presupposti

La segnalazione esterna può essere effettuata laddove, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il soggetto segnalante ha fondati motivi di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Esame e Valutazione

Entro 7 giorni ANAC dà avviso al segnalante del ricevimento della segnalazione; a seguito dell'istruttoria, ANAC dà riscontro entro 3 o 6 mesi dell'esito finale.

Se la violazione non rientra nella propria competenza, viene trasmessa all'Autorità giudiziaria o amministrativa competente, con contestuale avviso al segnalante.

⇒ **Divulgazione pubblica**

La divulgazione pubblica può essere effettuata tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il soggetto segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa.

7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

- a. protocollazione e custodia;*
- b. istruttoria;*
- c. investigazione e comunicazione dell'esito;*
- d. Archiviazione.*

a. Protocollo e custodia

Nel caso la segnalazione avvenga tramite il Software, sarà il Software stesso a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento.

Nel caso di comunicazioni cartacee o con altri mezzi, ricevuta la segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni, attraverso la sua segreteria, assegna al segnalante uno specifico ID alfanumerico e procede a protocollare su un registro informatico e/o cartaceo gli estremi della segnalazione, in particolare:

- giorno e ora;
- soggetto segnalante;
- oggetto della segnalazione;
- note;
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

b. Istruttoria

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta. A tal fine l'OdV si riunisce per valutare i contenuti effettuando un primo *screening* e:

- laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all'archiviazione immediata;
- laddove la segnalazione non sia ben circostanziata richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l'indagine questa viene archiviata;
- in caso la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti procede con le fasi dell'istruttoria.

c. Istruttoria e comunicazione dell'esito

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione.

L'istruttoria ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

Il soggetto incaricato dell'investigazione è il Gestore delle Segnalazioni.

È compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell'investigazione nello svolgimento della stessa.

Di ogni investigazione, il Gestore delle Segnalazioni prepara un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della segnalazione ricevuta, l'OdV procede all'archiviazione della segnalazione e, ove possibile, ne dà comunicazione al segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, l'OdV attiva i responsabili aziendali per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive.

Trasmette l'esito dell'istruttoria per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

d. Archiviazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite il Software, sia attraverso cartelle di rete protette da password sia in formato cartaceo, in apposito armadio messo in sicurezza e situato presso l'ufficio della Società, accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all'uopo istruite.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti,

per 10 anni dalla data di chiusura delle attività.

Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

8 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

La società garantisce tutela al segnalante, proteggendo la sua riservatezza nonché il diritto a non subire forme di discriminazione o ritorsione.

Nell'ottica di favorire la diffusione di una cultura improntata alla legalità ed al fine di incoraggiare le segnalazioni, la società assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione.

I canali di segnalazione interni garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione allegata nella misura in cui il suo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante).

Le tutele sono concesse quando segnalante, al momento della segnalazione o della divulgazione pubblica, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa.

Il soggetto segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo privato, ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al soggetto segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Tutela della Privacy e trattamento dei dati personali.

I dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR) e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

L'interessato può consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali affissa alle bacheche aziendali e pubblicata sul sito internet della società.

I dati personali raccolti nell'attività di gestione delle segnalazioni sono trattati per il tempo necessario per la gestione e la finalizzazione della segnalazione, e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

È garantito all'interessato l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. EU n. 679/2016, secondo le modalità indicate nella relativa informativa.

Tutela contro le ritorsioni

Nei confronti del soggetto segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione.

Sono misure ritorsive e/o discriminatorie non soltanto gli atti e provvedimenti ma ogni comportamento o omissione posti in essere nei confronti del segnalante con intento vessatorio.

Il segnalante che ritiene di aver subito ritorsioni e/o discriminazioni in conseguenza della segnalazione di illeciti può denunciare all'ANAC tali misure ritorsive.

In ogni caso, le misure ritorsive o discriminatorie che violino l'art. 17 del D.lgs. 24/2023 sono nulle e i soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Le misure di protezione finora delineate, sia inerenti alla riservatezza che al divieto di ritorsioni, sono estese anche:

- ai c.d. facilitatori (ossia, i soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operando nel medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate al medesimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la medesima lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

Tutela del segnalato

La Società forme di tutela, analoghe a quelle fin d'ora evidenziate, anche al fine di garantire la privacy del presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il suo nominativo (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il soggetto segnalato può essere sentito, anche attraverso la produzione di osservazioni e documenti scritti, nell'ambito dell'istruttoria sulla segnalazione che lo riguarda.

Il soggetto che effettui segnalazioni vietate, che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l'unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione non possono trovare applicazione in suo favore, in conformità al disposto dell'art. 16 del D.lgs. 24/2023.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, deve essere irrogata al segnalante apposita sanzione disciplinare.

Al riguardo, il segnalato, che venga informato di una segnalazione di illecito a suo carico e che ritenga la medesima infondata, mendace, calunniosa o diffamatoria, potrà presentare apposita richiesta al gestore delle segnalazioni per conoscere l'identità del segnalante, ai fini di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.

Il segnalato è fin da ora consapevole che l'identità del segnalante potrà essere rivelata solo su suo espresso consenso e che in ogni caso sono vietati atti ritorsivi e discriminatori, così come elencati e descritti al paragrafo precedente.

9. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALEZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Il gestore nell'ambito delle attività connesse alla gestione dei canali di segnalazione, si occupa anche della conservazione delle stesse e della relativa documentazione eventualmente allegata.

Al riguardo, provvede a

- compilare e aggiornare il Registro delle Segnalazioni, indicando: il fatto segnalato, nome e cognome del segnalante ed eventuali dati di contatto, data dell'invio dell'avviso di ricevimento, eventuale richiesta di integrazioni, attività di indagine svolte, data di riscontro della segnalazione, esito della segnalazione (fondata/non fondata), note sulle conseguenze della segnalazione;
- raccogliere tutte le segnalazioni in un'apposita banca dati in formato telematico e/o cartaceo, avendo cura

di conservare le medesime per il tempo necessario al trattamento delle singole segnalazioni e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;

- mettere a disposizione a soggetti esterni, previa autorizzazione dello stesso, i dati e le informazioni conservati nella banca dati, salvo che l'accesso debba essere consentito obbligatoriamente ai sensi di legge;
- definire, con apposita disposizione interna, i criteri e le condizioni di accesso alla banca dati, nonché quelli di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto della normativa vigente.

10. SANZIONI

La mancata osservanza della presente procedura comporta per i dipendenti della Società la possibilità di applicazione del Sistema Disciplinare della Società, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

INFORMATIVA PRIVACY

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REG. EU 2016/679 (GDPR) PER I SOGGETTI CHE SEGNALANO CONDOTTE ILLECITE

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Archigen S.r.l. con sede legale in Viale Della Costituzione 1/E - Catania

Modalità di contatto:

E-Mail: xxx

Via A/R: Viale Della Costituzione 1/E – 95125 Catania

2. DATI PERSONALI TRATTATI E FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite - delle quali sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il Titolare- relative a:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della società, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- b. comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello, dei Protocolli, delle Procedure, delle Istruzioni Operative allegate, ovvero del Codice Etico adottato dalla società;
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- f. atti o comportamenti, che pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti c, d, e del presente paragrafo.

I dati comunicati verranno trattati al solo fine di *effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24*

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei dati da parte del segnalante è facoltativo e l'eventuale mancato conferimento non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato del gestore della segnalazione. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile

dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni.

Il Titolare ricorda, inoltre, che i dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti previsti dalla legge, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità della società Titolare del trattamento previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche ovvero manualmente ad opera del gestore, a ciò appositamente incaricato ed autorizzato e impegnato alla riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza mediante l'adozione di misure di sicurezza adeguate come previsto dalla normativa applicabile.

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. Se necessario per il raggiungimento della finalità di cui alla procedura, paragrafo 2, i dati raccolti potranno essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza nominato dal Titolare, agli Organi direzionali e amministrativi nonché a consulenti esterni. Inoltre, se del caso, i dati raccolti a seguito della segnalazione saranno trasmessi alle Autorità competenti.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sull'istruttoria sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Laddove la segnalazione presenti profili di interesse ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, la stessa è conservata per un periodo di dieci anni, in aderenza agli adempimenti in materia civile e penale di conservazione della documentazione. Laddove la segnalazione sia rilevante ai fini processuali, la stessa sarà conservata secondo le tempistiche necessarie per svolgere l'esercizio dei diritti in sede processuale.

7. DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI

L'Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere informazioni in merito alla finalità del trattamento, alla categoria dei dati personali, ai destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, alla loro origine se non forniti direttamente dall'Interessato, all'esistenza di un sistema di profilazione automatica (Art. 15 GDPR); è garantito inoltre il diritto di rettifica (Art. 16 GDPR), cancellazione (Art. 17 GDPR), di restrizioni nel trattamento dei suddetti dati (Art. 18 GDPR) e di opposizione al trattamento ove applicabile (Art. 21 GDPR).

Inoltre, l'Interessato ha il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, forniti al Titolare del Trattamento (Diritto alla portabilità dei dati, Art. 20 GDPR).

Su richiesta dell'Interessato verranno fornite in forma scritta informazioni in merito a se e quali dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento.

Al fine di esercitare i propri diritti, l'Interessato dovrà farne richiesta al Titolare utilizzando i contatti indicati all'inizio della presente informativa.

L'Interessato, se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web <https://www.garanteprivacy.it/>

In caso di domande sui contenuti di questa informativa si prega di utilizzare i contatti indicati all'inizio della presente informativa.

MODULO DI SEGNALAZIONE

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei seguenti illeciti, di cui sia venuto a conoscenza, commessi dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il Titolare:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della società, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- b. comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello, dei Protocolli, delle Procedure, delle Istruzioni Operative allegate, ovvero del Codice Etico adottato dalla società;
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- f. atti o comportamenti, che pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti c, d, e del presente paragrafo.

I dati comunicati verranno trattati al solo fine *di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24*

--

[illegible]

(Da compilare esclusivamente in caso di segnalazione non anonima)

Telefono _____ E-Mail: _____

FIRMA